

PolMagazine

DRITTI AL P...

POLIZIA GIUDIZIARIA

CAMBIANO I RAPPORTI con LA STAMPA

PAG 22 | MARCO VENUTI

POLIZIA AMBIENTALE

RIFIUTI ABBANDONATI PROBLEMA SPINOSO

PAG 20 | PAOLO PECORELLA

QUI COMANDO IO

VIAGGIO A CASERTA


PAG 38 | con il contributo del Comandante
LUIGI DE SIMONE

CODICE della STRADA NUOVE INTERPRETAZIONI

Incidente con veicolo fermo e in area privata,
sosta e parcheggio, patenti britanniche

VIVA, VIVA, VIVA L'INGHILTERRA!

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DELLE PATENTI
BRITANNICHE. DEROGA NELL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 135 DEL CODICE DELLA STRADA





ell'ambito delle norme che regolamentano la circolazione stradale, l'articolo 135 del Codice della strada è da sempre la norma generale che riguarda specificamente le patenti e le abilitazioni professionali emesse da Stati non facenti parte della U.E e dello S.E.E. di cui, dettando le prescrizioni e limitandone la validità, ne disciplina l'uso.

Nella sua attuale formulazione, così per come ridefinita dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, **l'articolo 135 consente la circolazione in Italia dei conducenti titolari di patenti di guida emesse da Stati non appartenenti alla U.E. o allo S.E.E. (siano esse convertibili o meno), per un anno decorrente dal giorno in cui il titolare della patente straniera ha acquisito la residenza.**

Ordinariamente (e di qui a poco comprenderete il perché dell'adozione di questo termine), secondo il contenuto dell'articolo 135, spirato il termine di un anno dall'acquisita residenza anagrafica, in mancanza di un accordo di reciprocità circa la possibilità di convertire il titolo a condurre, nei confronti del titolare di patente di guida straniera, si schiudono sostanzialmente due distinte ipotesi che fanno capo ad altrettanti regimi sanzionatori:

- se la patente di guida straniera non è più in corso di validità, nei confronti del trasgressore si procederà ai sensi dell'articolo 116, comma 15, Cds (art. 135, comma 11, Cds);
- qualora il titolo a condurre fosse ancora in corso di validità, così per come contemplato dall'articolo 135, comma 14, Cds, il trasgressore sarà oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11, Cds.

Nel caso in cui, invece, non sia decorso il termine di un anno dall'assunzione della residenza anagrafica e la patente straniera sia scaduta di validità, il trasgressore incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, Cds (art. 135, comma 13, Cds).

Nella ricorrenza di tutte le violazioni appena indicate, **la patente di guida è sempre ritirata per essere trasmessa al Prefetto del luogo della commessa violazione.** Fin qui, tutto bene... anche perché si tratta della regolamentazione ben nota agli addetti ai lavori, applicabile a livello generale e **senza discriminazione alcuna**, a tutti i titolari di patente di guida extra U.E. che hanno assunto residenza anagrafica in Italia. Tuttavia, nel caso in cui il conducente residente in Italia fosse titolare di patente di guida straniera, e nel caso specifico emessa dalle autorità del Regno Unito di

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a decorrere dallo scorso 31 dicembre 2021 vige un'espressa deroga.

La Brexit (in breve)

Come noto, per effetto della British exit (Brexit), il 31 gennaio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha lasciato ufficialmente l'Unione europea alle 23 di Londra, la mezzanotte nell'Europa centrale, segnando l'inizio di un periodo transitorio che si è protratto fino al 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è divenuto a tutti gli effetti Paese terzo rispetto all'Unione o, se preferite, extra U.E. Al riguardo, va evidenziato che l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea è stato accompagnato da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, quindi, la condizione giuridica dei cittadini britannici, anche in materia di circolazione stradale (fatta eccezione per le particolari condizioni stabilite, in diversi ambiti e settori, dal suddetto Accordo sul recesso), è quella degli extra-unionali, cui si applica, tra le altre, la disposizione di cui all'articolo 135 del Codice della strada.

Patenti britanniche e deroga

L'art. 2, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, vigente a decorrere dal 31 dicembre 2021, è intervenuto sull'articolo 135, comma 1 del Codice della strada, limitatamente ai titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai residenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto in argomento.

Secondo la norma codicistica più volte citata, i titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi extra-UE, tra i quali, all'indomani della Brexit, annoveriamo il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre veicoli sul territorio italiano, a condizione di non essere residenti nel nostro paese da oltre un anno, decorso il quale devono munirsi della patente italiana.

Con specifico riguardo ai titoli abilitativi alla guida





Principali riferimenti normativi

- D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
- Circ. MI 300/STRAD/1/0000014450.U/2021 del 27 dicembre 2021
- Circ. MI 300/A/3855/21/111/84/27 del 23 aprile 2021
- Circ. MIMS 000504 del 8 gennaio 2021
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

Bibliografia e approfondimenti

- R. Chianca, G. Fazzolari, "Il controllo dei conducenti unionali e stranieri"

Immagini

Banca Dati IDIS - Worlds Vehicle Documents

emessi oltre Manica, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha reso l'interpretazione secondo cui il citato termine di un anno decorreva dalla fine del periodo di transizione della Brexit, cioè dal 31 dicembre 2020 (circolare 000504 del 8 gennaio 2021). Conseguentemente, lo stesso dicastero e il ministero dell'Interno, quest'ultimo in qualità di amministrazione deputata ai controlli (circolare 300/A/3855/21/111/84/27 del 23 aprile 2021), hanno ammesso che i titoli abilitativi concessi dalle autorità del Regno Unito in favore di cittadini britannici - peraltro, e lo ribadiamo, non più appartenenti all'Unione - conservassero efficacia fino al 31 dicembre 2021. Tutto ciò nell'ottica dell'entrata in vigore di un accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento e la conversione dei titoli di guida, ai sensi dell'articolo 136 del Codice della strada.


Un anno un più

Arrivati alla fine del 2021, atteso che non si è riusciti a perfezionare l'iter per la conclusione dell'accordo di reciprocità, l'esecutivo, attraverso il citato articolo 2, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (G.U. n. 309 del 30.12.2021), ha ritenuto necessario prevedere, in deroga al contenuto del comma 1 dell'articolo 135 Cds, che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

La cosa curiosa è che, antecedentemente alla pubblicazione in G.U. del D.L. 228/2021, con circolare Prot. 300/STRAD/1/0000014450.U/2021 del 27 dicembre 2021, il Dipartimento della P. S. nel richiamare i contenuti della circolare Prot. 300/A/3855/21/111/84/2/7 del 23 aprile 2021 così si esprimeva: "... in considerazione della particolare eccezionalità della condizione in cui si trovano le patenti britanniche e della mancanza di un accordo bilaterale di conversione, acquisito il parere

dell'Ufficio dell'Amministrazione Generale di questo Dipartimento e della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si ritiene che i soggetti residenti in Italia possano continuare ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, per la circolazione sul territorio italiano, le patenti britanniche purché siano in corso di validità e rilasciate prima della Brexit".

Un noto cantautore in suo celeberrimo brano cantava... "Viva, viva, viva l'Inghilterra, ma perché non sono nato là, mah chissà". In attesa dell'accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento e la conversione dei titoli di guida, continuiamo a cantare "Viva, viva, viva l'Inghilterra".



a cura di **Gianluca FAZZOLARI***
e **Raffaele CHIANCE****

*Sostituto Commissario della Polizia di Stato specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale

**Consulente ed esperto internazionale in materia già Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.



United Kingdom
UK 11 Modello
emesso
dal gennaio 2022